



# COMUNE DI FORANO

## Ordinanza N. 45 del 02/12/2020

PROPOSTA N.ro 46 del Settore ORGANI ISTITUZIONALI Ufficio UFFICIO DEL SINDACO

**OGGETTO:** ORDINANZA DEL SINDACO N. 45 DEL 02.12.2020  
Ripresa dell'attività del mercato settimanale

### IL SINDACO

VISTO IL DPCM del 3 novembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 Novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, della legge 25 maggio 2020, n. 35, recate “Misure urgenti per fronteggiare l’ emergenza epidemiologica da COVID 19 “, e del decreto -legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’ emergenza epidemiologica da COVID-19”.  
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica portante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’ attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

VISTO il DPCM 7 settembre 2020 pubblicato sulla G.U. n. 222 del 7 settembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’ emergenza epidemiologica da COVID 19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’ emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, deliberata il 31 gennaio 2020” che proroga al 15 ottobre 2020 i termini della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID19;

VISTO il Decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020, così come modificato dal suddetto Decreto Legge 30 Luglio 2020 n. 83, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25 marzo 2020 recante “Misure Urgenti per evitare la diffusione del COVID-19”, che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID 19, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull’ intero territorio nazionale;

VISTO l’ articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

TENUTO CONTO del Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 , n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’ emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATE le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’ insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

ESAMINATA l’ Ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto del 2020;

ATTESO che alla luce degli ultimi dati diffusi dalla competente ASL la situazione epidemiologica nell'ambito comprensoriale, risulta leggermente migliorata e che pertanto, in linea con le vigenti disposizioni regionali si può procedere alla riapertura del mercato settimanale di Forano sempre con particolari prescrizioni volte a limitare le possibilità di diffusione del virus;

VISTE le Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative emanate dalla Conferenza delle regioni e delle Provincie autonome del 9/6/2020 che prevedono indicazioni per le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche che si possono considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento e la cui regolamentazione è competenza dei Comuni;

DATO ATTO che si rende pertanto opportuno procedere alla riapertura del mercato settimanale del Giovedì sito in Via Del Passeggio a Forano, con le medesime modalità di svolgimento già disposte e regolamentate nella ordinaria situazione antecedente all'emergenza epidemiologica Covid-19, al fine di garantire le attività economiche che operano nel territorio comunale e le necessità dei visitatori e utenti; Considerato anche la minima presenza di banchi di vendita che allo stato risultano essere 4, con la bassa affluenza di cittadini potenziali acquirenti della merce;

RILEVATO che per arginare comunque il diffondersi dell'emergenza epidemiologica e altresì a tutela della cittadinanza più fragile, diventa più che mai essenziale mettere in campo le azioni più incisive rivolte ad evitare i contatti tra le persone fisiche e stringenti in particolare durante il mercato settimanale prevedendo ulteriori disposizioni restrittive a garanzia del corretto uso dei dispositivi di protezione individuale;

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTA la legge 689/1981;

RICHIAMATO il D.Lgs n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

CONSIDERATO che alla luce della situazione attuale è necessario responsabilizzare gli operatori economici e i visitatori sul puntuale rispetto delle seguenti prescrizioni anche ad integrazione di quelle già vigenti alla luce della normativa nazionale e regionale: - Utilizzo corretto e continuativo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti - messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento; - limitazione della concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro, ecc.). - Al fine di evitare la formazione di file di attesa, le persone dovranno permanere all'interno dell'area del mercato per il tempo strettamente necessario all'effettuazione degli acquisti; - All'interno dell'area del mercato è obbligatorio, anche per gli utenti, l'utilizzo della mascherina di protezione facciale, correttamente posizionata; - E' fatto divieto, all'interno dell'area mercatale, per tutta la durata del mercato, agli operatori economici ed ai visitatori di mangiare, bere e fumare; - all'interno di ciascun posteggio di vendita dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro. Ogni operatore e responsabile del rispetto delle prescrizioni anti covid all'interno dell'area di rispetto; - E' assolutamente vietato ai clienti toccare o manipolare la merce. - E' vietato abbandonare i rifiuti. In particolare i detentori di dispositivi individuali di protezione dovranno smaltirli negli appositi mastelli presenti nell'area mercatale; - E' vietata la vendita in modalità self service. Pertanto i clienti dovranno essere serviti esclusivamente dagli addetti alle vendite; - I rivenditori di abbigliamento, scarpe o altri generi che necessitano di essere misurati dai clienti, dovranno garantire la sanificazione dei prodotti che siano stati misurati o che comunque siano venuti a contatto con i clienti stessi;

## ORDINA

1. a decorrere dal giorno 03/12/2020 e fino a nuovo e/o diverso provvedimento, la ripresa dell'attività del mercato settimanale del Giovedì in Via Del Passeggio a Forano con assegnazione dei posti nell'area mercatale secondo quanto già disposto durante situazione ordinaria antecedente all'emergenza epidemiologica Covid-19;

2. di far osservare agli operatori economici e ai clienti il rispetto delle misure di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni emanate in materia di igiene e sanità pubblica dalle Autorità statali e regionali e delle ulteriori disposizioni integrative come di seguito riportate: - utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti; - messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento, in modo da renderlo immediatamente fruibile dagli astanti; - limitazione della concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro, ecc.. - Permanenza all'interno dell'area del mercato per il tempo strettamente necessario all'effettuazione degli acquisti; - Uso obbligatorio, anche per gli utenti mascherina di protezione facciale, correttamente posizionata; - divieto, all'interno dell'area mercatale, per tutta la durata del mercato, agli operatori economici ed ai visitatori di mangiare, bere e fumare data l'incompatibilità di tali azioni con l'uso della mascherina; - mantenimento, all'interno di ciascun posteggio di vendita della distanza - interpersonale di almeno un metro.

3. Ogni operatore a responsabile del rispetto delle prescrizioni anti Covid all'interno dell'area di rispetto; - divieto per i clienti di toccare o manipolare la merce. - Divieto di abbandono di rifiuti. In particolare i detentori di dispositivi individuali di protezione dovranno smaltirli negli appositi mastelli presenti nell'area mercatale ovvero forniti dagli operatori economici; - Divieto di vendita in modalità self service. Pertanto i clienti dovranno essere serviti esclusivamente dagli addetti alle vendite; - Obbligo di garantire la sanificazione dei prodotti che siano stati misurati o che comunque siano venuti a contatto con i clienti stessi; I rivenditori di abbigliamento, scarpe o altri generi che necessitano di essere misurati dai clienti, dovranno garantirne la sanificazione La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e potrà essere sempre revocata in rapporto all'andamento della condizione epidemiologica.

AVVERTE La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 4 , comma 1 della Legge n. 19 del 25.03.2020 da € 400,00 a € 1.000,00. Qualora la fattispecie accertata integri gli estremi di illeciti penali, il responsabile sarà deferito all'Autorità Giudiziaria , ai sensi dell'art. 347 c.p.p. Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

La presente ordinanza venga trasmessa a:

- Polizia Municipale, Unione di Comuni della Bassa Sabina; [areavigilanza.ucbs@pec.it](mailto:areavigilanza.ucbs@pec.it)
- Carabinieri Stimigliano (Comando Stazione); [tri29848@pec.carabinieri.it](mailto:tri29848@pec.carabinieri.it)
- Prefettura, Ufficio territoriale del Governo; [protocollo.prefri@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefri@pec.interno.it)

- Asl di Rieti Dipartimento Prevenzione; [dipartimentoprevenzione.asl.rieti@pec.it](mailto:dipartimentoprevenzione.asl.rieti@pec.it)

- venga pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line e sul Sito Internet Istituzionale del Comune di Forano.

#### DISPONE

Che la Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Sabina, nonché i Carabinieri della Stazione di Stimigliano (RI), competenti per territorio, effettuino il monitoraggio ed il controllo del rispetto della presente ordinanza.

Le disposizioni della presente ordinanza sindacale producono effetto dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale e sull'albo pretorio on-line del Comune e sono efficaci fino all'emanazione di diverse e nuove disposizioni governative e regionali, e comunque fino alla pubblicazione di successive ordinanze sindacali in relazione all'emergenza da virus COVID-19.

Tutto ciò previsto e disposto nelle precedenti Ordinanze Sindacali, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, resta invariato se non incompatibile, superato e revocato con le disposizioni della presente ordinanza sindacale.

Il C.O.C. ed il C.O.I., le cui funzioni sono state attivate ed integrate con le ordinanze sindacali n. 12 del 17.03.2020, n. 13 del 19.03.2020 e n. 16 del 09.04.2020, restano attivi ed operanti fino a nuova ordinanza del sindaco di chiusura.

Si dispone, altresì, che per tutto ciò che non è espressamente ordinato, disposto e demandato nella presente ordinanza, l'assoluta osservanza e rispetto di quanto disposto in seno a tutti i provvedimenti amministrativi e legislativi, compresi i relativi allegati, emanati dal Governo, dalla Regione Lazio, dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e dal Sindaco di Forano attraverso proprie Ordinanze, in relazione all'emergenza da virus COVID -19, sopra dettagliatamente evidenziati e richiamati.

La presente ordinanza sindacale, essendo stata pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Forano (RI) e sull'Albo Pretorio dell'Ente, ha valore di notifica sia ai Responsabili degli uffici comunali ed al Segretario comunale, nonché valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

IL SINDACO

(Marco Cortella)

Forano, li 02/12/2020

Il Sindaco

\fqDatiAtto:TitoloFirmatario\ CORTELLA MARCO